*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 115° — Numero 181

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

***PARTE PRIMA*** ROMA - Giovedì, 11 luglio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

# PARLAMENTO NAZIONALE

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 10 luglio 1974.

**Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1974, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
Visto il regolamento interno concernente la erogazione del contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
Vista la deliberazione del 4 luglio 1974 dell'ufficio di presidenza della Camera dei deputati che ha approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge predetta per l'anno 1974;
Visto l'art. 2 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' resa esecutiva la deliberazione del 4 luglio 1974 con la quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati ha approvato l'allegato piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi indicati nell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 10 luglio 1974

p. *Il Presidente*: ZACCAGNINI

*Il segretario generale*: COSENTINO

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI DA ASSEGNARE AI PARTITI POLITICI
AI SENSI DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195

| Gruppo parlamentare | 2 % | 23 % | 75 % | Totale |
|---|---|---|---|---|
| D.C. (265) | 75.000.000 | 967.289.720 | 9.464.285.715 | 10.506.575.435 |
| P.C.I. (175) | 75.000.000 | 967.289.720 | 6.250.000.000 | 7.292.289.720 |
| P.S.I. (61) | 75.000.000 | 967.289.720 | 2.178.571.430 | 3.220.861.150 |
| M.S.I.-D.N. (55) | 75.000.000 | 967.289.720 | 1.964.285.715 | 3.006.575.435 |
| P.S.D.I. (30) | 75.000.000 | 967.289.720 | 1.071.428.570 | 2.113.718.290 |
| P.L.I. (20) | 75.000.000 | 967.289.720 | 714.285.715 | 1.756.575.435 |
| P.R.I. (15) | 75.000.000 | 967.289.720 | 535.714.285 | 1.578.004.005 |
| Misto (9) di cui: | 75.000.000 | — | 321.428.570 | 396.428.570 |
| Sudtiroler Volkspartei (3) | — | 96.728.970 | — | 96.728.970 |
| Union valdôtaine progressiste (1) | — | 32.242.990 | — | 32.242.990 |
| | 600.000.000 | 6.900.000.000 | 22.500.000.000 | 30.000.000.000 |

(5593)

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

**Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1974, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.**

IL PRESIDENTE

Vista la legge 2 maggio 1974, n. 195, recante contributi dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
Visto il regolamento interno di attuazione della legge stessa;
Vista la deliberazione del 10 luglio 1974 del consiglio di presidenza del Senato, adottata ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, con la quale è stato approvato il piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi per l'anno 1974;

Decreta:

Sono assegnati, sulla base dell'allegato piano di ripartizione, i contributi di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

Roma, addì 10 luglio 1974

*Il Presidente*: SPAGNOLLI

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DI LIRE 15.000 MILIONI AI GRUPPI PARLAMENTARI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

| Numero senatori | Gruppo parlamentare | 2 % (art. 3, lettera *a*) | 23 % (art. 3, lettera *b*) | 75 % (art. 3, lettera *c*) | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Democrazia cristiana | 37.500.000 | 476.958.525 | 4.751.552.794 | 5.266.011.319 |
| 82 | Partito comunista italiano | 37.500.000 | 476.958.525 | 2.864.906.832 | 3.379.365.357 |
| 36 | Partito socialista italiano | 37.500.000 | 476.958.525 | 1.257.763.975 | 1.772.222.500 |
| 26 | Movimento sociale italiano - Destra nazionale | 37.500.000 | 476.958.525 | 908.385.093 | 1.422.843.618 |
| 12 | Partito socialista democratico italiano | 37.500.000 | 476.958.525 | 419.254.659 | 933.713.184 |
| 10 | Partito liberale italiano | 37.500.000 | 476.958.525 | 349.378.882 | 863.837.407 |
| 11 | Sinistra indipendente | 37.500.000 | 47.695.854 | 384.316.771 | 469.512.625 |
| 9 | Misto | 37.500.000 | — | 314.440.994 | 351.940.994 |
| 322 | | | | | |
| | Rappresentanza parlamentare del Partito repubblicano italiano (5, iscritti al gruppo misto) | — | 476.958.525 | — | 476.958.525 |
| | Componente parlamentare della « Sudtiroler Volkspartei » (2, iscritti al gruppo misto) | — | 47.695.854 | — | 47.695.854 |
| | Componente parlamentare dell'Unione valdostana progressista per l'unità dei movimenti regionalisti (1, iscritto al gruppo misto) | — | 15.898.617 | — | 15.898.617 |
| | | 300.000.000 | 3.450.000.000 | 11.250.000.000 | 15.000.000.000 |

(5592)

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 264.

**Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di far fronte alla grave situazione debitoria nel settore degli enti mutualistici ed ospedalieri, mediante l'emanazione di norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la sanità, per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.700 miliardi, da utilizzare con le modalità di cui al successivo art. 2, per l'estinzione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri ed altri istituti di ricovero pubblici e privati nei confronti degli enti mutualistici.

Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si provvede con le disponibilità di cui al successivo **art. 5.**

Si applicano a dette operazioni le norme di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Art. 2.

Le somme ricavate dalle operazioni finanziarie di cui all'art. 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere destinate con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la sanità al ripianamento dell'esposizione debitoria per assistenza ospedaliera dell'I.N.A.M., dell'E.N.P.A.S. (Gestione assistenza sanitaria), dell'I.N.A.D.E.L. (Gestione assistenza sanitaria), dell'E.N.P.A.L.S. (Gestione assistenza sanitaria), della Cassa mutua provinciale di malattia di Trento, della Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano, delle Casse marittime, Adriatica, Tirrena e Meridionale, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli esercenti attività commerciali, della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia degli artigiani per le rispettive casse mutue associate, quale emerge dalla situazione patrimoniale dei singoli enti, e nei limiti di essa, integrata, ove necessario, dalla differenza tra le rette approvate ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dai comitati regionali di controllo e quelle considerate ai fini della determinazione delle passività.

Le somme destinate a ciascun ente saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti speciali aperti presso istituti di credito — da determinarsi con decreto del Ministro per il tesoro — sui quali sono tratti gli ordini di pagamento per l'estinzione dei crediti van-

tati dagli enti ospedalieri, da istituti e cliniche universitarie, da istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, da istituti ed enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura private per i ricoveri regolati da convenzioni stipulate con gli enti e casse mutue sopra indicate.

I crediti per spese di spedalità vantati dagli enti di cui al comma precedente debbono essere estinti dagli enti debitori in ordine cronologico di esigibilità.

Art. 3.

E' istituito un comitato di vigilanza composto dai Ministri per la sanità, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale o da un loro delegato e da tre rappresentanti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 febbraio 1970, n. 281.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la sanità.

Il comitato ha il compito di assicurare l'osservanza della destinazione agli enti creditori delle somme ad essi dovute.

Gli istituti di credito indicati al secondo comma dell'art. 2 trasmettono mensilmente al comitato di vigilanza e alle regioni interessate l'elenco dei pagamenti effettuati ai singoli beneficiari.

Art. 4.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1974 è istituita una aliquota aggiuntiva ai contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, in misura pari all'1,65% della retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui l'1,50 a carico dei datori di lavoro e lo 0,15 a carico dei lavoratori.

A decorrere dal 1° luglio 1974 è stabilito un contributo giornaliero aggiuntivo a quello previsto per l'assicurazione contro le malattie dall'art. 4, lettera *A*) della legge 26 febbraio 1969, n. 329, modificato dall'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 457, nella misura appresso indicata:

lire 20, di cui L. 2 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di uomo o di donna;

lire 18,50, di cui L. 1,50 a carico del lavoratore, per ogni giornata di lavoro di ragazzo.

A decorrere dal 1° luglio 1974, è istituita una quota aggiuntiva annua ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi per l'assicurazione contro le malattie, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella misura di lire 4.400 a carico di ciascun artigiano ed esercente attività commerciale e di ciascun familiare assistibile e nella misura di lire 1.650 a carico di ciascun coltivatore diretto e ciascun familiare assistibile.

Art. 5.

Il gettito derivante dalle maggiorazioni contributive di cui all'art. 4 è versato dalle singole gestioni di malattia, entro quindici giorni dall'avvenuta riscossione, in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, denominato « Ministero del tesoro - Conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera » e utilizzato per la copertura degli oneri relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 1 e per la parte residua per il finanziamento del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14.

Da detto conto corrente di tesoreria sono annualmente prelevate e versate all'entrata del bilancio dello Stato, le somme necessarie per coprire gli oneri, connessi alle suddette operazioni di finanziamento.

Con decreti del Ministro per il tesoro è determinato annualmente l'importo che, detratti gli oneri connessi alle accennate operazioni finanziarie, è destinato al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

La somma stabilita in base al precedente comma è prelevata da detto conto corrente di tesoreria e versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta con decreto del Ministro per il tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Art. 6.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria, l'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi ospedalieri è consentita solo previa autorizzazione della regione nei casi in cui essa risponda a specifiche indilazionabili esigenze sanitarie delle comunità locali che non possano essere soddisfatte mediante la utilizzazione di analoghe strutture esistenti in ospedali limitrofi.

Fino alla medesima data è fatto divieto agli enti ospedalieri di aumentare gli organici e di assumere, anche temporaneamente, nuovo personale salvo l'espletamento dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto e la sostituzione del personale cessato dal servizio e salvo il caso dell'istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi con l'autorizzazione regionale di cui al primo comma.

L'autorizzazione di cui al primo comma è di competenza della giunta regionale, salvo le attribuzioni del consiglio regionale, eventualmente previste dallo statuto o da leggi della regione.

Art. 7.

Ai membri degli organi di amministrazione ed ai dipendenti degli enti ospedalieri chiamati a far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale presso gli enti ospedalieri non spetta alcun compenso salvo l'indennità di missione in quanto dovuta, nella misura stabilita dalle leggi regionali.

E' fatto divieto agli enti ospedalieri:

*a*) di corrispondere al personale dipendente compensi, proventi, indennità, a qualsiasi titolo, in eccedenza a quelli previsti da disposizioni di legge o dagli accordi nazionali di cui all'art. 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

*b*) di fare effettuare al personale dipendente prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti massimi previsti dagli accordi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Gli assegni eccedenti la misura di cui al punto *a*) e salvo quanto disposto ai successivi quarto e quinto comma, sono conservati a titolo di assegno personale che dovrà essere riassorbito con i futuri miglioramenti di carattere generale.

La compartecipazione dei sanitari ai proventi derivanti dall'attività professionale, comunque prestata negli ospedali ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, non può superare, per ciascun sanitario, il 25% dei proventi stessi. In ogni caso ciascun sanitario non può percepire a tale titolo una somma che ecceda il 30 % dello stipendio base mensile.

Le eventuali somme non attribuibili per effetto della limitazione di cui al precedente comma sono ripartite per non più del 15% a favore del sanitario e, per il residuo a favore dell'ente ospedaliero, secondo quanto sarà stabilito dalla legge regionale.

Sono nulli gli accordi normativi ed economici a livello locale, provinciale e regionale in contrasto con le disposizioni del presente articolo, o che riconoscano parametri retributivi superiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali.

Sono altresì nulli tutti gli accordi che riconoscano anzianità di servizio convenzionale e compartecipazione del personale ai proventi delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali.

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti ospedalieri di procedere ad alienazioni di beni immobili e di titoli facenti parte del loro patrimonio, nonché alla costituzione di diritti reali sui medesimi. Gli atti posti in essere in violazione di tale divieto sono nulli.

Gli amministratori e il direttore amministrativo degli enti ospedalieri sono direttamente e solidamente responsabili per le erogazioni e per gli atti in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria è fatto divieto agli enti e casse assistenza malattia nonchè agli enti previdenziali per le gestioni di malattia, di assumere nuovo personale, fatto salvo l'espletamento dei concorsi in atto e comunque già banditi.

Agli enti medesimi è fatto divieto di deliberare la istituzione di nuove strutture o servizi sanitari.

Eventuali deroghe al comma precedente per dimostrate improrogabili esigenze debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e con la regione interessata.

Le convenzioni e relative tariffe stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonché con le categorie sanitarie ausiliarie, sono prorogate, nei termini e nelle misure vigenti alla data del presente decreto, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria. Le tariffe in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono suscettibili di aumento, qualunque ne sia il titolo.

Sono nulle le clausole degli accordi a carattere regionale, provinciale o locale, stipulati dagli enti, casse e gestioni di assistenza malattia con le categorie di cui al precedente comma, che contemplino tariffe o compensi di importo superiore a quelli previsti da accordi a carattere nazionale in vigore tra le stesse parti.

Art. 9.

A decorrere dal 1° agosto 1974 il prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. è esteso agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza malattia.

Entro il 31 dicembre 1974 ed entro il 31 dicembre degli anni successivi il prontuario terapeutico sarà riveduto con decreto del Ministro per la sanità.

Gli enti ospedalieri sono autorizzati all'acquisto diretto dalle imprese produttrici, di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati.

Le imprese sono tenute a concedere agli enti ospedalieri ed istituti pubblici di ricovero e cura lo sconto non inferiore al 50% sul prezzo di vendita al pubblico.

Art. 10.

E' abrogato il primo comma dell'art. 6 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

La liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio di cui alla citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante la ripartizione delle disponibilità della Cassa in proporzione dei crediti degli ospedali.

La disponibilità della Cassa di cui al precedente comma sono determinate nella misura del totale delle somme affluite alla data che sarà stabilita con decreto del Ministro per la sanità nell'apposito conto esistente presso la Banca nazionale del lavoro, comprensive degli interessi, al netto dei rimborsi per somme erroneamente pervenute, nonchè delle spese di liquidazione e dei rimborsi, per percentuali sui compensi fissi relativi agli anni 1970 e successivi, spettanti integralmente agli ospedali ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

Al fine di ottenere i rimborsi di cui al terzo comma, gli ospedali interessati devono presentare alla commissione di liquidazione, nel termine perentorio di quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza con allegata dimostrazione delle somme richieste confermate dagli enti mutualistici ed assicurativi.

L'omessa presentazione dell'istanza con allegate dichiarazioni di conferma nel termine anzidetto determina la decadenza dal diritto al rimborso. Sono valide le domande di rimborso pervenute alla Cassa anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, salvi gli accertamenti che la commissione di liquidazione riterrà di effettuare al riguardo.

I crediti degli ospedali sono determinati nelle misure risultanti dalle contabilità attinenti agli anni 1966, 1967, 1968, 1969. Il relativo pagamento sarà effettuato al netto delle somme che ciascun ospedale ha riscosso dalla Cassa a qualsiasi titolo ed al netto di quanto, pur essendo di spettanza della Cassa ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito nella legge 17 gennaio 1968, n. 4, sia stato introitato direttamente dagli ospedali stessi.

Agli effetti dell'applicazione del comma precedente sono valide esclusivamente le richieste e le documentazioni presentate dalle singole amministrazioni ospedaliere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le richieste e le documentazioni non formano oggetto di indagini istruttorie o accertamenti e le rettifiche eventualmente ad esse apportate dalla Cassa si ritengono per non effettuate, salvo che derivino da mero errore di calcolo.

Le somme che alla data di entrata in vigore del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed assicurativi alla Cassa per percentuali sui compensi fissi relativi agli anni dal 1966 al 1969 saranno versate direttamente dagli enti stessi alle amministrazioni ospedaliere interessate.

La commissione di liquidazione della Cassa nazionale di conguaglio, prevista dall'art. 6 della legge 25 marzo 1971, n. 213, integrata con un rappresentante della Federazione italiana delle amministrazioni regionali ospedaliere designato dal presidente della stessa Federazione.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le regioni provvederanno con propria legge a disciplinare l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti ospedalieri in conformità dei seguenti principi:

1) le norme che saranno emanate per la disciplina amministrativo-contabile delle gestioni degli enti predetti devono risultare in armonia con i principi fondamentali della contabilità generale dello Stato;

2) i bilanci di previsione degli enti ospedalieri devono essere improntati ai principi della competenza, senza prescindere, tuttavia, dal collegamento delle gestioni nel tempo;

3) i predetti bilanci in cui saranno distinte le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere strutturati su base economica;

4) i conti consuntivi degli enti stessi devono contenere una compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di quelli economici e patrimoniali delle gestioni.

Art. 12.

I compiti in materia di assistenza ospedaliera degli enti anche previdenziali che gestiscono forme di assistenza contro le malattie, nonché delle casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, sono trasferiti alle regioni a statuto ordinario e speciale nonché alle provincie autonome di Trento e Bolzano, le quali erogano le relative prestazioni in forma diretta e senza limiti di durata agli iscritti e rispettivi familiari che ne abbiano titolo avvalendosi degli enti ospedalieri nonché, a seguito di convenzioni, delle cliniche ed istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, degli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e delle case di cura private.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sarà stabilita la data, non successiva al 31 dicembre 1974, dalla quale diventa operativo il trasferimento degli anzidetti compiti.

Sino all'entrata in vigore della legge sulla riforma sanitaria restano ferme le norme di cui al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831, relativa all'assistenza dei marittimi all'estero.

Gli oneri sostenuti dalle casse marittime per l'assistenza ospedaliera all'estero sono rimborsati dalle regioni.

Art. 13.

I soggetti non assistibili dagli enti o casse ai sensi del primo comma dell'art. 12 possono ottenere l'assistenza ospedaliera mediante l'iscrizione in appositi ruoli per un importo pari alla spesa media capitaria annua rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974 e dalle regioni di residenza o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano per gli anni successivi.

Tale iscrizione è operante per almeno un triennio e la relativa riscossione avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni.

Le modalità per l'iscrizione sono fissate con legge regionale e le relative entrate sono versate al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14.

La mancata iscrizione nel ruolo non può comunque consentire il rifiuto di prestazioni ospedaliere d'urgenza che saranno retribuite secondo disposizioni dettate con legge regionale.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 l'assistenza ospedaliera è estesa ai non abbienti attualmente assistiti a carico dei comuni.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è istituito un capitolo denominato « Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera » destinato al finanziamento della spesa per l'assistenza ospedaliera stessa, per l'impianto, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali, escluse le opere edilizie, per il rinnovo e l'adeguamento delle loro attrezzature sanitarie.

Il fondo di cui al precedente comma è alimentato:

1) da una quota percentuale dei contributi e delle altre entrate di ciascun ente, gestione o cassa aziendale pari al rapporto tra la spesa ospedaliera — maggiorata della percentuale d'incidenza delle spese generali accertate per il 1973 — e quella complessiva accertata per spese effettive degli enti, gestioni o casse accertate per il medesimo anno. La spesa ospedaliera è determinata sulla base delle rette di degenza approvate ai sensi dell'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132. Tale percentuale è applicata anche per gli anni successivi al 1975.

Per le gestioni dei lavoratori autonomi la percentuale delle contribuzioni da versare per il 1975 al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera è pari al 51 per cento.

Per gli anni successivi le somme da versare sono aumentate in misura pari all'incremento medio percentuale dei contributi affluiti al fondo stesso;

2) dalle somme destinate all'assistenza ospedaliera iscritte nello stato di previsione della spesa dei Ministeri e degli enti pubblici, ovvero in mancanza di qualificazione della stessa da una quota parte delle somme destinate all'assistenza sanitaria. Alla determinazione di tale quota ed al relativo storno di fondi si provvede con decreto del Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri competenti, sulla base del rapporto di cui al precedente punto 1);

3) dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, gestita dall'I.N.P.S., a partire da quello relativo alla gestione del 1974;

4) dalle disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti da redditi propri o da avanzi relativi a esercizi pregressi;

5) dalla somma determinata ai sensi del terzo comma dell'art. 5;

6) dall'apporto integrativo dello Stato da determinarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a 100 miliardi.

Le somme di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro quindici giorni dalla riscossione o dall'accertamento e correlativamente iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

E' abrogata ogni disposizione relativa ad interventi finanziari dello Stato e del comune di Roma a favore del Pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma, nonchè degli istituti fisioterapici ospedalieri, per le finalità di assistenza ospedaliera di cui al presente decreto.

Art. 15.

Il collegio dei sindaci degli enti e casse di assistenza di malattia, delle Federazioni nazionali delle casse mutue dei lavoratori autonomi, nonché degli enti di previdenza che gestiscono forme d'assistenza di malattia, sono tenuti a segnalare tempestivamente ai Ministeri vigilanti eventuali inadempienze degli enti e casse predette nell'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, 14, punto 1) e ai fini dell'adozione degli interventi anche sostitutivi che si rendessero necessari.

Nel caso di accertata inadempienza a carico degli amministratori degli enti si applicano le pene pecuniarie previste dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, elevate di tre volte.

Il Ministero vigilante determina l'entità della pena pecuniaria, che viene riscossa dall'intendenza di finanza territorialmente competente con riferimento alla sede legale dell'ente con le modalità di cui al testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

I relativi proventi sono devoluti al fondo nazionale ospedaliero.

Art. 16.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il C.I.P.E. e la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 febbraio 1970, n. 281, sono determinati i parametri relativi al riparto alle regioni del fondo per l'assistenza ospedaliera.

I parametri devono essere determinati numericamente per le singole regioni in base agli elementi demografici, igienico-sanitari, al numero dei posti letto, alla durata media delle degenze, allo stato delle strutture, attrezzature e servizi ospedalieri, agli indici socio-economici, alla mobilità della popolazione, tenendo conto dell'esigenza di pervenire all'erogazione di prestazioni uniformi e di eliminare le differenze tra i servizi ospedalieri delle varie regioni, con particolare riguardo a quelle meridionali ed insulari.

Le regioni non possono integrare, in via amministrativa, gli stanziamenti annualmente assegnati per le spese correnti agli enti ospedalieri nel bilancio regionale.

Con effetto dal 1° gennaio 1975 è abolita in relazione al finanziamento della spesa ospedaliera previsto dal presente decreto la retta di degenza di cui all'art. 32 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Il Ministro per la sanità trasferisce con proprio decreto di concerto con il Ministro per il tesoro, e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, le quote da assegnare alle regioni.

Art. 17.

Gli stanziamenti assegnati alle regioni per l'espletamento dell'assistenza ospedaliera, sono iscritti in appositi capitoli del bilancio regionale.

Le regioni provvedono alla ripartizione di tali fondi per la parte corrente, in base a criteri obiettivi da determinarsi con legge regionale entro il 31 dicembre 1974.

Qualora entro il termine stabilito non venga emanata la legge di cui al precedente comma ovvero non sia stato presentato il programma ospedaliero regionale, il riparto dovrà avvenire sulla base dei criteri indicati al secondo comma dell'art. 16 in quanto applicabili.

Art. 18.

Le regioni stipulano convezioni con le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché, qualora sia necessario per esigenze del servizio ospedaliero con case di cura private in possesso dei requisiti previsti dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Le convenzioni, devono essere conformi a schemi, predisposti dai Ministeri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentite le regioni, ed approvati dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Le deliberazioni regionali di stipula delle predette convenzioni sono sottoposte al controllo anche di merito, ai sensi degli articoli 46 e 47 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 19.

Per l'attuazione dei compiti connessi col trasferimento dell'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi di personale degli enti mutualistici, nonché degli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Detto personale, in attesa del definitivo trasferimento, che sarà regolato con la legge per la riforma sanitaria, è comandato presso le regioni sulla base di contingenti determinati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici.

Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi, sono a carico delle regioni.

Art. 20.

Ai fini del coordinamento dell'attività degli enti mutualistici con la programmazione regionale e con l'attività degli enti ospedalieri è istituito un comitato regionale.

Il comitato ha facoltà di proposta e deve essere sentito sulle questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli enti mutualistici nell'ambito della regione.

Il comitato, nominato con decreto del presidente della regione e presieduto dall'assessore alla sanità, è composto da cinque rappresentanti della regione e da cinque rappresentanti degli enti mutualistici.

I rappresentanti degli enti mutualistici sono designati dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e gli enti mutualistici.

La regione può avvalersi delle attrezzature e degli uffici degli enti mutualistici, per la realizzazione dei programmi regionali di medicina preventiva e profilassi mediante intese con gli enti mutualistici.

Art. 21.

Ai fini della determinazione delle somme da assegnare per il risanamento di cui all'art. 2 del presente decreto il disavanzo patrimoniale della Cassa mutua sanitaria di Trieste fra i ferrovieri dello Stato, soppressa con decreto del 17 dicembre 1964 del commissario di governo prefetto di Trieste, è portato in aumento al disavanzo gestione assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. che si sostituisce nei rapporti patrimoniali della Cassa stessa.

Art. 22.

Per il territorio della regione autonoma Trentino-Alto Adige le disposizioni del presente decreto, sono riferite, in quanto applicabili, alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 23.

All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione dell'art. 4, valutato per l'anno 1974 in lire 43 miliardi si provvede con la corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivante dall'applicazione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251.

Art. 24.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 25.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — V. COLOMBO — BERTOLDI — E. COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Visto e registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *luglio* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 47. — CORAZZINI

---

DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. **265**.

**Modifica ed integrazioni della legge 11 febbraio 1971, contenente norme sulla navigazione da diporto.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente norme sulla navigazione da diporto;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga del termine previsto dall'art. 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, per la conversione delle precedenti patenti nautiche, in considerazione dell'impossibilità per i competenti uffici periferici di procedere tempestivamente al rilascio ex novo dei certificati abilitativi sostitutivi di quelli scaduti, nonché di stabilire nuove norme al fine di eliminare dubbi ed incertezze verificatisi nella prima applicazione della citata legge n. 50 del 1971;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 52 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, è così modificato:

« Le abilitazioni conseguite in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere sostituite con quelle indicate dall'art. 50 entro il 31 dicembre 1974 ».

Art. 2.

Nei termini di cui al precedente art. 1, vanno anche sostituite le patenti rilasciate dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che non contengono l'indicazione dei limiti di navigazione previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della medesima legge.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — COPPO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *luglio* 1974
*Atti di Governo, registro n.* 4, *foglio n.* 48. — SCIARRETTA

---

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1974.

**Sostituzione del presidente del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 231, concernente provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto del 22 giugno 1968, con il quale è stato costituito il comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo;

Visto il proprio decreto 7 novembre 1969, con il quale il prof. Danilo Guerrieri è stato nominato presidente del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del dott. Rosario Purpura;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al comitato predetto del prof. Danilo Guerrieri, collocato fuori ruolo;

Decreta:

Il dott. Ugo Tavernini, direttore generale dei rapporti di lavoro, è nominato membro del comitato per le provvidenze a favore dei lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo, in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri, collocato fuori ruolo.

Il dott. Ugo Tavernini assume le funzioni di presidente del comitato predetto.

Roma, addì 20 aprile 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

**(5455)**

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

**Sostituzione di un membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 3 agosto 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria;

Vista la nota n. 2143 del 18 aprile 1974 dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Reggio Calabria con la quale è stato comunicato che il dottor Pasquale Minuto vice direttore del suddetto ufficio regionale del lavoro e vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola è stato collocato a riposo e se ne chiede la sostituzione, in quest'ultimo incarico, con il dott. Giuseppe Campagna;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Campagna è nominato membro della commissione regionale per la manodopera agricola della Calabria in sostituzione del dott. Pasquale Minuto, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1974

*Il Ministro*: BERTOLDI

(5459)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

**Approvazione di due opzioni, alla scadenza del contratto ed al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè delle relative condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, in Trieste.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di opzioni alla scadenza del contratto ed al termine di differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè delle relative condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti opzioni alla scadenza del contratto e al termine del differimento premi, riguardanti tariffe adeguabili in vigore, nonchè le relative condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su una testa, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato (relativa alla tariffa mista adeguabile approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1973);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti (relativa alla tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio annuo variabile, adeguabile, approvata con decreto ministeriale 23 giugno 1973).

Roma, addì 24 maggio 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(5235)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

**Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a due tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento, attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Italia assicurazioni, in Genova.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore;

*Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;*

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita con adeguamento attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni Italia assicurazioni, con sede in Genova:

tariffa 1T/Ind., relativa all'assicurazione a vita intera a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga (approvata con decreto ministeriale 22 luglio 1969);

tariffa 3/Ind., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 22 luglio 1969).

Roma, addì 24 maggio 1974

p. *Il Ministro*: DI VAGNO

(5234)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1974.

**Approvazione di una modifica alle condizioni di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione, adeguabile, a premio annuo costante, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1973, presentata dalla S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano, in Milano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, adeguabile, a premio annuo costante, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1973, riguardante il calcolo del valore di riduzione in caso di sospensione del pagamento premi, dopo la corresponsione di almeno tre annualità intere;

Vista la predetta modifica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la modifica alle condizioni di polizza per la tariffa di rendita vitalizia differita, con controassicurazione, adeguabile, a premio annuo costante, di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 1973, riguardante il calcolo del valore di riduzione in caso di sospensione del pagamento premi, dopo la corresponsione di almeno tre annualità intere, presentata dalla società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

Roma, addì 24 maggio 1974

p. *Il Ministro*: Di Vagno

(5236)

---

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

**Sostituzione del vice capo ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni sindacali datoriali e prestatoriali.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6 del 7 gennaio 1974, con il quale il dott. Mario Mazzeschi, direttore capo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato vice capo ufficio stralcio per la liquidazione delle soppresse Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e delle assicurazioni, delle federazioni nazionali aderenti, e della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti, nonché delle disciolte Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende del credito e dell'assicurazione e della Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti e degli artisti;

Vista la lettera 22 maggio 1974 con la quale il dottor Mario Mazzeschi, ha rassegnato le dimissioni dalla carica per ragioni connesse ai gravosi impegni derivanti dall'espletamento dei compiti relativi all'ufficio ispettivo della Direzione generale degli affari generali e del personale cui è preposto, e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta la necessità di nominare a vice capo dell'ufficio stralcio un funzionario dello Stato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1611;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1974, il dott. Mario Mazzeschi cessa dalla carica di vice capo ufficio stralcio per la liquidazione delle soppresse Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, del credito e delle assicurazioni, delle federazioni nazionali aderenti, e della Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti, nonchè delle disciolte Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti e delle aziende di credito e di assicurazione e della Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti e artisti.

Art. 2.

A decorrere dalla data del 1° giugno 1974, il dott. Antonio Pace, primo dirigente, è nominato vice capo dell'ufficio stralcio predetto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

*Il Ministro*: Bertoldi

(5458)

---

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1974.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella «XXVII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale», in Bolzano.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Bolzano dal 14 al 23 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 giugno 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(5228)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1974.

**Sostituzione di rappresentanti del Ministero del tesoro nei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti i propri decreti relativi alla costituzione dei comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le note n. 151794 del 27 settembre 1973 e numero 189648 del 28 gennaio 1974 con le quali il Ministero del tesoro ha designato i propri rappresentanti nei comitati predetti in sostituzione di quelli collocati a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

I sottoindicati dirigenti sono nominati membri dei seguenti comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di rappresentanti del Ministero del tesoro:

*Comitato I.N.P.S. per la regione Piemonte*:

dott. Domenico Ciarcià, in sostituzione del dottor Annibale Garrone;

dott. Mario Purpura, in sostituzione del dott. Sebastiano Caruso.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Veneto*:

dott. Costante De Lorenzi, in sostituzione del dottor Vittorio Cecconi;

dott. Salvatore Lopez, in sostituzione del dott. Pasquale De Masi.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Friuli-Venezia Giulia*:

dott. Filippo Alfano D'Andrea, in sostituzione del dott. Guido Paoletti;

dott. Francesco Fama, in sostituzione del rag. Terzo Bettini.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Liguria*:

dott. Vincenzo Coppola, in sostituzione del dottor Giovanni Garino;

dott. Franco Iervolino, in sostituzione del dottor Giorgio D'Alia.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Emilia-Romagna*:

dott. Alberto Tura, in sostituzione del dott. Enzo Anceschi;

dott. Giacomo Sammarco, in sostituzione del dottor Emilio Tripapi;

*Comitato I.N.P.S. per la regione Toscana*:

dott. Chiassi Montagnana, in sostituzione del dottor Furio Camassei.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Marche*:

dott. Ugo Cavalcoli, in sostituzione del dott. Enrico Belli;

dott. Enzo Massini, in sostituzione del rag. Leandro Mengarelli.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Lazio*:

dott. Armando Colella, in sostituzione del dott. Giovanni Papaldo;

dott. Vittorio Ardizzoni, in sostituzione del rag. Angelo Giannitrapani.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Lombardia*:

dott. Giuseppe Cimminiello, in sostituzione del dottor Carlo Saura.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Abruzzo*:

dott. Alfiero Monaco, in sostituzione del dott. Francesco Scorsolini.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Molise*:

dott. Pasquale Sessa, in sostituzione del dott. Raffaele De Sanctis.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Campania*:

dott. Renato Petrone, in sostituzione del dott. Gennaro Napolitano;

dott. Tullio Amato, in sostituzione del dott. Alessandro D'Alesio.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Puglia*:

dott. Riccardo Corposanto, in sostituzione del dottor Giovanni Calabrese;

cav. uff. Amedeo Pergola, in sostituzione di Alfredo Boiano.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Basilicata*:

dott. Gioacchino Buonaccorso, in sostituzione del dott. Salvatore Pennisi;

rag. Antonio Cappiello, in sostituzione del dott. Stanislao Bernardini.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Calabria*:

dott. Felice Colacino, in sostituzione del dott. Carmelo Cuffari;

dott. Francesco Fina, in sostituzione del dott. Antonio Scala.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Sardegna:*

dott. Egidio Gamuzza, in sostituzione del dott. Antonino Petrulli.

*Comitato I.N.P.S. per la regione Aosta:*

dott. Antonino Rosace, in sostituzione del dott. Guido Bettini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 giugno 1974

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(5333)

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1974.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperedile lombarda », in Robbiano di Giussano, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Considerato che il tribunale di Monza, con sentenza in data 4 gennaio 1974, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperedile lombarda », con sede in Robbiano di Giussano (Milano);

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperedile lombarda », con sede in Robbiano di Giussano (Milano), costituita per rogito notaio dott. Luigi Spera in data 13 febbraio 1968 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giovanni Gioffrè ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1974

*Il Ministro:* BERTOLDI

(5387)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1974.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola « Difese e Matinelle », in Irsina, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera sull'attività e la situazione della società cooperativa agricola « Difese e Matinelle », con sede in Irsina (Matera), dalle quali risultanze si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa agricola « Difese e Matinelle », con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito notaio Filippo Barile in data 2 febbraio 1960, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Donato Barbara ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1974

*Il Ministro:* BERTOLDI

(5388)

---

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1974.

**Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore della pastificazione operanti nella regione Campania.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1974 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, con decorrenza 1° gennaio 1973;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno sucessivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 27 giugno 1974

*Il Ministro:* BERTOLDI

(5410)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

**Provvedimento n. 34/1974. Modifiche al provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica.**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Vista la delibera del CIPE in data 5 luglio 1974 riguardante le direttive sulla politica tariffaria;

Considerato che la situazione economica dell'Enel e delle altre aziende elettriche richiede il riequilibrio del rapporto costi-ricavi onde assicurare lo sviluppo del servizio elettrico;

Ritenuta l'opportunità di assicurare tale riequilibrio mediante una revisione dei vigenti prezzi e tariffe dell'energia elettrica e la istituzione di un sovrapprezzo, a carico dell'utenza, onde compensare i maggiori costi dei combustibili impiegati nelle centrali termoelettriche;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Con decorrenza dalle bollette e fatture, anche d'acconto, emesse dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, entrano in vigore, per tutto il territorio nazionale, le seguenti disposizioni per la disciplina dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica, a parziale modifica di quelle contenute nei provvedimenti CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi.

### *Capitolo I*

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di pubblica illuminazione.*

Le tariffe di cui al capitolo I, punto 1), del provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| fino a 100 kW | 1.400 | 12,10 |
| da oltre 100 a 500 kW | | 11,70 |
| oltre 500 kW | | 10,70 |

Per i contratti di cui al capitolo I, punto 4), comma *b*), secondo e quarto capoverso, del provvedimento n. 941, l'impresa fornitrice, ove l'utente non abbia ancora esercitato la facoltà di optare per la tariffa unificata ai sensi del secondo capoverso della citata disposizione o la facoltà prevista per i contratti di cui al quarto capoverso della stessa norma, può aggiungere al corrispettivo in atto un importo per kWh uguale, a parità di utilizzazione della potenza, alla maggiorazione risultante dalla applicazione della tariffa prevista al presente punto 1) per la classe di potenza corrispondente a ciascuna fornitura, rispetto all'analoga tariffa prevista dal provvedimento n. 941.

Il compenso di cui al capitolo I, punto 1), quarto capoverso, del provvedimento n. 941 non può essere superiore a L. 430 annue.

2) *Forniture straordinarie.*

Il compenso di cui al capitolo I, punto 2), del provvedimento n. 941 non può essere superiore a L. 0,60 per Watt-giorno.

### *Capitolo II*

ILLUMINAZIONE PRIVATA IN LOCALI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni.*

Le disposizioni di cui al capitolo II del provvedimento n. 941 si applicano, con le modificazioni previste nel presente capitolo, limitatamente alle forniture di energia elettrica utilizzate per gli usi di privata illuminazione in locali diversi dalle abitazioni, come definite al successivo capitolo III.

Le forniture di energia elettrica di cui al presente capitolo sono regolate dalle seguenti tariffe in sostituzione di quelle previste dal capitolo II del provvedimento n. 941 e dal provvedimento n. 17/1972:

*a*) tariffa a consumo libero:

L. 200 di quota fissa mensile per utenza, per qualsiasi potenza, più L. 47 per ogni kWh consumato. All'utenza servita nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino si applica la stessa quota fissa mensile di L. 200 più L. 41 per ogni kWh consumato;

*b*) tariffe binomie per utenza ad alta utilizzazione che impegni una potenza pari o superiore a 10 kW:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| da 10 a 30 kW | 1.000 | 38,50 |
| oltre 30 kW | | 34,50 |

2) *Forniture straordinarie.*

La tariffa di cui al capitolo II, punto 2), del provvedimento n. 941, modificata dal provvedimento n. 17/1972, non può essere superiore a L. 0,90 per Watt-giorno.

### *Capitolo III*

USI DOMESTICI

1) *Tariffe per le forniture di energia elettrica per usi domestici.*

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si considerano destinate ad usi domestici le forniture di energia elettrica utilizzate per alimentare qualsiasi applicazione, per qualunque potenza, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo (con esclusione però di alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di pena) le quali sono regolate dalle tariffe e condizioni di fornitura di cui al presente capitolo, in sostituzione di quelle previste dai capitoli II, III e IV del provvedimento n. 941 e dal provvedimento n. 17/1972.

L'utente può utilizzare la fornitura per uso domestico anche per alimentare applicazioni monofasi in locali annessi all'abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione o a scopi agricoli, purché la fornitura sia effettuata con unico punto di consegna monofase per l'abitazione e i locali annessi e non superi complessivamente 10 kW.

Quando non si verifichino queste due condizioni, l'utente può ottenere la fornitura per uso domestico per le sole applicazioni che interessino i locali destinati ad abitazione mentre per le altre applicazioni l'energia sarà somministrata con separate forniture alle tariffe di cui ai capitoli II e IV del presente provvedimento.

L'utente può alimentare con la fornitura per uso domestico anche i servizi generali della casa in fabbricati che comprendano una sola abitazione, a condizione che richieda una sola fornitura con unico punto di consegna per le applicazioni domestiche ed i predetti servizi generali.

Alle forniture di cui al presente capitolo si applicano le seguenti tariffe:

*a*) per le forniture in atto alla data di entrata in vigore del presente provvedimento:

prezzo del kWh L. 21,30

| Quota fissa mensile lire | |
|---|---|
| 200 | per potenza impegnata fino a kW 1,5 |
| 600 | per potenza impegnata fino a kW 2 |
| 1.200 | per potenza impegnata fino a kW 3 |
| 1.800 | per potenza impegnata fino a kW 4,5 |
| 2.400 | per potenza impegnata fino a kW 6 |

Per le potenze impegnate superiori a 6 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 400 per ciascun kW impegnato oltre il predetto valore.

Le forniture attualmente destinate, in una stessa abitazione, ad usi di illuminazione e ad usi domestici diversi dalla illuminazione, con due distinte misure, vengono considerate, ai fini dell'applicazione delle suddette tariffe e delle altre norme del presente provvedimento, quale unica fornitura.

Conseguentemente, il prezzo del kWh sarà applicato alla somma dei quantitativi di energia registrati dai due misuratori mentre la quota fissa sarà riferita alla somma della potenza attualmente impegnata per gli usi domestici diversi dalla illuminazione e di quella relativa agli usi di illuminazione, che si assume in misura pari a 500 Watt, quando la potenza attualmente impegnata per usi domestici diversi dalla illuminazione non sia superiore a 4 kW, e pari a 1.000 Watt, quando detta potenza sia superiore a 4 kW.

Le tariffe per le forniture in atto a cottimo nei confronti di utenza popolare con potenza non superiore a 1/8 di kW per usi di case di abitazione si derivano dalle tariffe sopra indicate in base al numero delle ore di utilizzazione stabilito ai fini fiscali con i competenti Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, assumendo una quota fissa mensile pari a L. 100;

*b*) per le nuove forniture, ivi comprese quelle in atto per le quali l'utente chieda la modifica della potenza impegnata:

prezzo del kWh L. 21,30

| Quota fissa mensile lire | |
|---|---|
| 200 | per potenza impegnata fino a kW 1,5 |
| 1.200 | per potenza impegnata fino a kW 3 |
| 2.400 | per potenza impegnata fino a kW 6 |
| 4.000 | per potenza impegnata fino a kW 10 |

Per le potenze impegnate superiori a 10 kW la quota fissa mensile viene aumentata di L. 2.000 per ogni 5 kW o frazione di 5 kW impegnati oltre i 10 kW.

2) *Forniture di energia elettrica per usi domestici con contratti di durata inferiore ad un anno.*

Per le forniture di energia per usi domestici a carattere temporaneo che non eccedano i quattro mesi, l'utente è tenuto a pagare le quote fisse di potenza limitatamente ad un semestre.

3) *Condizioni di fornitura:*

*a*) il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico e quello medio mensile non devono essere inferiori a 0,9. Qualora, per le utenze con potenza impegnata superiore a 10 kW, il fattore di potenza medio mensile del prelievo risulti, da apposita misura, inferiore a questo valore, il prezzo del kWh viene aumentato dell'1 % per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio inferiore a 0,9; detta maggiorazione non può essere richiesta alle utenze con potenza impegnata fino a 10 kW;

*b*) i corrispettivi mensili di potenza sono dovuti per tutti i mesi dell'anno per una potenza pari a quella contrattualmente impegnata, salvo il caso delle forniture a carattere temporaneo che non eccedano i quattro mesi di cui al precedente punto 2). Non sono ammessi prelievi di potenza oltre il valore contrattualmente impegnato. A tale scopo l'impresa fornitrice può limitare, con adatto dispositivo, la potenza a disposizione al valore della potenza impegnata;

*c*) nel caso in cui, in corso di contratto, dovesse concordarsi tra le parti un aumento della potenza impegnata, i corrispettivi tariffari dovranno essere riferiti alla nuova potenza impegnata.

### *Capitolo IV*

### FORZA MOTRICE, USI INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRICOLI DIVERSI DALLA ILLUMINAZIONE

Le tariffe di cui al capitolo V, paragrafo *A*), punti 1), 2), 3), 5), 6) e 12) del provvedimento n. 941 sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

1) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata fino a* 500 kW:

*a*) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| fino a 100 kW | 1.400 | 12,10 |
| da oltre 100 a 500 kW | | 11,70 |

*b*) tariffa di tipo binomio per utilizzazione ridotta fino a 20 kW:

L. 700 per kW-mese
L. 18,50 per ogni kWh consumato;

*c*) tariffa a consumo libero fino a 5 kW:

L. 200 per kW-mese
L. 25 per ogni kWh consumato;

*d*) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| fino a 100 kW | 2.100 | 9,70 |
| da oltre 100 a 500 kW | | 9,60 |

2) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata da oltre* 500 *a* 3.000 kW:

*a*) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| da oltre 500 a 1.000 kW | 1.400 | 11,00 |
| da oltre 1.000 a 3.000 kW | | 10,30 |

*b*) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| da oltre 500 a 1.000 kW | 2.100 | 8,90 |
| da oltre 1.000 a 3.000 kW | | 8,30 |

*c*) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| da oltre 500 a 1.000 kW | 2.100 | 8,90 |
| da oltre 1.000 a 3.000 kW | | 8,30 |

*d*) tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| da oltre 500 a 1.000 kW | 350 | 8,90 |
| da oltre 1.000 a 3.000 kW | | 8,30 |

3) *Tariffe per forniture di energia elettrica con potenza impegnata superiore a* 3.000 kW:

*a*) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| da oltre 3.000 a 10.000 kW | 1.400 | 9,40 |
| da oltre 10.000 a 25.000 kW | | 8,20 |
| oltre 25.000 kW | | 6,80 |

*b*) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| — | — | — |
| da oltre 3.000 a 10.000 kW | 2.100 | 7,40 |
| da oltre 10.000 a 25.000 kW | | 6,30 |
| oltre 25.000 kW | | 5,00 |

I prezzi di cui sopra si applicano anche ai kWh assorbiti oltre il limite previsto al capitolo V, paragrafo *A*), punto 3), comma *b*), del provvedimento n. 941;

*c*) tariffe di tipo binomio per forniture di integrazione:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| — | — | — |
| da oltre 3.000 a 10.000 kW | 2.100 | 7,40 |
| da oltre 10.000 a 25.000 kW | | 6,30 |
| oltre 25.000 kW | | 5,00 |

I prezzi di cui sopra si applicano anche ai kWh assorbiti oltre il limite previsto al capitolo V, paragrafo *A*), punto 3), comma *c*), del provvedimento n. 941;

*d*) tariffe di tipo binomio per forniture limitate alle ore notturne:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| — | — | — |
| da oltre 3.000 a 10.000 kW | 350 | 7,40 |
| oltre 10.000 kW | | 6,30 |

4) *Tariffe per forniture di energia elettrica per usi agricoli*:

*a*) tariffe di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione normale:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| — | — | — |
| fino a 100 kW | 900 | 9,20 |
| oltre 100 kW | | 9,00 |

*b*) tariffa di tipo binomio per usi irrigui per utilizzazione ridotta:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| — | — | — |
| fino a 20 kW | 450 | 14,90 |

*c*) tariffe di tipo binomio per usi di azienda agricola:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | | Prezzo del kWh lire | |
|---|---|---|---|---|
| | dall'1-4 al 30-9 | dall'1-10 al 31-3 | dall'1-4 al 30-9 | dall'1-10 al 31-3 |
| — | — | — | — | — |
| fino a 100 kW | 900 | 1.400 | 9,20 | 12,10 |
| da oltre 100 a 500 kW | | | 9,00 | 11,70 |

*d*) tariffa di tipo binomio per lavorazioni stagionali agricole con potenza impegnata fino a 20 kW:

| Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | | | | | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 mesi | 3 mesi | 4 mesi | da 5 a 9 mesi | |
| — | — | — | — | — | — |
| 2.090 | 1.890 | 1.680 | 1.470 | 1.400 | 12,10 |

5) *Tariffe per forniture di energia elettrica per uso di Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario*:

*a*) tariffa per forniture annuali notturne alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 280 per kW-mese
corrispettivo di energia: » 7,40 per kWh

*b*) tariffa per forniture stagionali notturne per irrigazione a Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario da effettuarsi esclusivamente in media o alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 300 per kW-mese
corrispettivo di energia: » 7,40 per kWh

*c*) tariffa generale per forniture annuali alle bonifiche da effettuarsi esclusivamente in media o in alta tensione:

corrispettivo di potenza: L. 740 per kW-mese
corrispettivo di energia: » 8,40 per kWh

6) *Tariffe per forniture straordinarie di energia elettrica.*

Per le forniture straordinarie di cui al capitolo V, paragrafo *A*), punto 12), del provvedimento n. 941 le imprese elettriche non possono applicare una tariffa superiore a L. 300 per kW-giorno per utilizzazioni fino a 12 ore giornaliere della potenza a disposizione e a L. 450 per kW-giorno per utilizzazioni superiori.

7) *Sono abrogate le disposizioni relative alle tariffe di cui al capitolo V, paragrafo* A), *punti* 10) *e* 11) *del provvedimento n.* 941.

*Capitolo V*

FORNITURE ALLE IMPRESE CHE RIVENDONO L'ENERGIA

1) Ai fini della applicazione di quanto previsto al capitolo VI, paragrafo *A*), punto 2), commi *b*) e *d*) del provvedimento n. 941 si assumono le seguenti aliquote espresse in lire per kWh, in luogo di quelle indicate nelle citate disposizioni parzialmente modificate dal provvedimento n. 17/1972:

| | Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno più di 10 milioni e fino a 30 milioni di kWh | Forniture a rivenditori che immettono in rete nel corso dell'anno oltre 150.000 e fino a 10 milioni di kWh annui |
|---|---|---|
| | — | — |
| Illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni | 16,80 | 15,50 |
| Usi domestici | 12,10 | 11,20 |

2) Nei casi in cui il rivenditore eserciti la facoltà prevista dal capitolo VI, paragrafo *D*), punto 1), del provvedimento n. 941, le tariffe per forza motrice e usi industriali di cui al capitolo V, paragrafo *A*), del citato provvedimento sono sostituite, ad ogni effetto, dalle seguenti:

I) *Per forniture corrispondenti al totale fabbisogno annuo del rivenditore*:

*a*) tariffe di tipo binomio per utilizzazione normale:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| — | — | — |
| fino a 100 kW | 1.400 | 12,10 |
| da oltre 100 a 500 kW | | 11,70 |
| da oltre 500 a 1.000 kW | | 10,70 |
| da oltre 1.000 a 3.000 kW | | 10,10 |
| da oltre 3.000 a 10.000 kW | | 9,20 |
| oltre 10.000 kW | | 9,00 |

*b*) tariffe di tipo binomio per alta utilizzazione:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| — | — | — |
| da oltre 500 a 1.000 kW | 2.100 | 8,70 |
| da oltre 1.000 a 3.000 kW | | 8,10 |
| da oltre 3.000 a 10.000 kW | | 7,30 |
| oltre 10.000 kW | | 7,00 |

II) *Per forniture corrispondenti a una parte del fabbisogno del rivenditore*:

tariffe di tipo binomio per forniture di integrazioni e già al netto dello sconto del 5% di cui al capitolo VI, paragrafo *D*), punto 1), del provvedimento n. 941:

| Potenza impegnata | Corrispettivo mensile di potenza per kW lire | Prezzo del kWh lire |
|---|---|---|
| fino a 100 kW | 2.000 | 9,20 |
| da oltre 100 a 500 kW | | 9,10 |
| da oltre 500 a 1.000 kW | | 8,30 |
| da oltre 1.000 a 3.000 kW | | 7,70 |
| da oltre 3.000 a 10.000 kW | | 6,90 |
| oltre 10.000 kW | | 6,60 |

3) Quando vengono applicate le tariffe di cui al precedente punto 2) devono anche applicarsi le condizioni di fornitura di cui al capitolo V, paragrafo *B*), del provvedimento n. 941.

## *Capitolo VI*

### Sovrapprezzo termico

Al fine di corrispondere alle imprese distributrici che producono energia elettrica con impianti termoelettrici il rimborso dei maggiori oneri relativi al combustibile impiegato in detti impianti, è posto a carico di tutte le utenze per forniture di energia elettrica, con la stessa decorrenza di applicazione delle tariffe previste dal presente provvedimento, un sovrapprezzo per ogni kWh di consumo fissato nella misura seguente:

L. 4,40 per forniture con consegna in bassa tensione;

L. 3,90 per forniture con consegna in alta tensione fino a 50.000 Volt;

L. 3,70 per forniture con consegna in alta tensione superiore a 50.000 Volt.

Sono esenti dal pagamento del sovrapprezzo di cui sopra:

*a*) le imprese autoproduttrici per l'energia da esse prodotta e consumata nei propri stabilimenti o in quelli di imprese consorziate o consociate ai sensi dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452;

*b*) le imprese distributrici, alle quali tuttavia incombe l'obbligo di applicare i sovrapprezzi nei confronti della propria utenza, secondo le norme contenute nel presente provvedimento;

*c*) le utenze sottese, per l'energia loro spettante a tale titolo;

*d*) gli utenti di forniture per usi domestici con potenza complessivamente impegnata fino a kW 1,5.

L'importo del sovrapprezzo deve essere applicato dalle imprese distributrici all'utenza e riscosso per conto della Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del presente provvedimento.

Le imprese stesse provvederanno a versare alla Cassa conguaglio le somme che risulteranno eccedenti il rimborso di cui al successivo capoverso, sulla base delle norme che saranno all'uopo emanate.

A decorrere dalle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* detta Cassa provvederà a riconoscere, alle imprese distributrici aventi diritto, il rimborso dei maggiori oneri sostenuti, rispetto al 1973, per il combustibile (olii combustibili, gasolio, carboni esteri, metano) impiegato nelle centrali di produzione termoelettrica, non considerati dalla revisione dei prezzi e delle tariffe di cui ai precedenti capitoli.

A tale scopo, se necessario, la misura del sovrapprezzo posto a carico delle utenze potrà essere rivista, con successivi provvedimenti.

La misura del rimborso spettante alle imprese distributrici in relazione ai maggiori oneri di cui sopra sarà determinata con successivo provvedimento; con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i criteri per l'ammissione delle imprese distributrici al rimborso dei maggiori oneri.

Il rimborso dei maggiori oneri, di cui al presente capitolo, non compete alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel ed ammesse alle integrazioni tariffarie di cui al provvedimento n. 11/1974.

## *Capitolo VII*

### Cassa conguaglio per il settore elettrico

Il « Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche », di cui al provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, assume, dalla data della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, la denominazione di « Cassa conguaglio per il settore elettrico ».

Fermi restando gli attuali compiti istituzionali di detto Fondo, la Cassa di conguaglio assolverà anche tutti i compiti inerenti all'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo VI del presente provvedimento.

Di conseguenza, la Cassa conguaglio istituirà due distinti Conti così denominati:

a) *Conto per le integrazioni tariffarie* cui sono demandati i compiti già assegnati al preesistente Fondo.

Per l'assolvimento di tali compiti saranno utilizzati i proventi derivanti:

dalla quota di prezzo di L. 0,05 per kWh prevista dal provvedimento n. 1169 del 21 giugno 1967, di cui si conferma l'applicazione per l'energia venduta all'utenza per usi di illuminazione privata in locali diversi dalle abitazioni e per usi domestici come definiti dal presente provvedimento e compresa, ai sensi del decreto legislativo n. 98 del 26 gennaio 1948, nelle tariffe relative a tali forniture;

dai sovrapprezzi di L. 6 e di L. 5,52 per kWh, previsti dal provvedimento n. 1224 del 20 giugno 1969, di cui si conferma l'applicazione limitatamente alle utenze per usi di illuminazione privata in locali diversi dall'abitazione servite nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino e regolate dalle tariffe di cui al capitolo II, punto 1), comma *a*), del presente provvedimento;

da una quota di prezzo di L. 1 che, con la stessa decorrenza di applicazione delle tariffe previste dal presente provvedimento, è posta a carico delle aziende distributrici per ogni kWh di energia da esse venduto alla utenza per usi domestici nei territori dei comuni sopraindicati, in sostituzione del sovrapprezzo di L. 6 per kWh, di cui al provvedimento n. 1224, che cessa di avere applicazione, con la medesima decorrenza, limitatamente alle forniture utilizzate in locali adibiti ad abitazione; tale quota di prezzo è compresa, ai sensi del decreto legislativo n. 98 del 26 gennaio 1948, nelle tariffe relative alle suddette forniture.

b) *Conto per l'onere termico* cui è demandato il compito di provvedere ai rimborsi di cui al precedente capitolo mediante i proventi del sovrapprezzo termico ivi previsto.

## *Capitolo VIII*

### Norme di applicazione e disposizioni finali

1) Le imprese fornitrici applicheranno le disposizioni di cui ai precedenti capitoli con effetto immediato, fatta salva l'osservanza delle norme sulla decorrenza e sulla prevalenza dei consumi contenute nel presente provvedimento.

2) Restano ferme, per quanto non modificate o in contrasto con le norme del presente provvedimento, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 ed in quelli successivamente emanati in materia di prezzi, tariffe e condizioni di fornitura dell'energia elettrica.

3) Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, le tariffe di cui al capitolo IV del presente provvedimento, limitatamente alle forniture per usi industriali, commerciali e agricoli con potenza fino a 30 kW, si applicano con la riduzione del 25% ai sensi dell'art. 15, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

4) Il Ministro delegato alla presidenza del CIP, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, è delegato ad emanare i successivi provvedimenti previsti dal precedente capitolo VI nonchè ad emanare un testo unico delle disposizioni vigenti adottate dal CIP in materia di prezzi, tariffe e condizioni di fornitura dell'energia elettrica.

Roma, addì 6 luglio 1974

*p.* Il Presidente
*Il Ministro delegato*: De Mita

(5588)

# MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì**

Con decreto ministeriale 15 aprile 1974 viene prorogata fino al 30 aprile 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Forlì ed il dott. Gastone Sbampato viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 25 febbraio 1972.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio 1974 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del rag. Aldo Versino a vice commissario governativo.

**(5181)**

**Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia**

Con decreto ministeriale 15 aprile 1974 viene prorogata fino al 30 aprile 1975 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia e il dott. Ferdinando Vitale viene confermato nella carica di commissario governativo con gli stessi poteri ed obblighi stabiliti nel precedente decreto ministeriale 26 gennaio 1970.

Con il medesimo decreto vengono, inoltre, attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1974, ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

**(5182)**

**Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, in Terni**

Con decreto ministeriale 15 aprile 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, è prorogata fino al 30 aprile 1975 ed il dott. Michele De Pascale è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 19 febbraio 1969.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1974 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere, nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

**(5183)**

**Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, in Bari**

Con decreto ministeriale 15 aprile 1974 la gestione straordinaria del consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede in Bari, viene prorogata al 30 aprile 1975 ed il dottor Luigi Brigati viene confermato nell'incarico di commissario governativo dell'ente, con gli stessi poteri ed obblighi previsti nel precedente decreto ministeriale 27 aprile 1973.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1974 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e nei modi previsti dal combinato disposto dell'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 e dell'art. 2366 del codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

Con lo stesso decreto viene, altresì, disposta la conferma del dott. Gennaro Rivieccio a vice commissario governativo.

**(5184)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Vicenza**

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Vicenza della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Vicenza con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine prescritto di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 del 3 agosto 1965.

**(5415)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Serracapriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1974, il comune di Serracapriola (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.868.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2045/M)**

**Autorizzazione al comune di Solarussa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Solarussa (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2006/M)**

**Autorizzazione al comune di Tusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Tusa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1964/M)**

**Autorizzazione al comune di Palazzo Adriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Palazzo Adriano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1965/M)**

**Autorizzazione al comune di Piana degli Albanesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Piana degli Albanesi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1966/M)**

**Autorizzazione al comune di Isca sullo Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Isca sullo Ionio (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.908.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2099/M)**

**Autorizzazione al comune di Curinga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Curinga (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.060.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2100/M)**

**Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 743.570.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2101/M)**

**Autorizzazione al comune di Dasà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 24 giugno 1974, il comune di Dasà (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.304.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2102/M)**

**Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.776.163, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2103/M)**

**Autorizzazione al comune di Roccella Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Roccella Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.812.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2104/M)**

**Autorizzazione al comune di Bella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Bella (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.582.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2105/M)**

**Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.657.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2106/M)**

**Autorizzazione al comune di Zagarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Zagarise (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.818.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2107/M)**

**Autorizzazione al comune di Zaccanopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Zaccanopoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.003.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2108/M)**

**Autorizzazione al comune di Verzino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Verzino (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.864.489, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2109/M)**

**Autorizzazione al comune di Vazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Vazzano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.617.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2110/M)**

**Autorizzazione al comune di Serra San Bruno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 22 giugno 1974, il comune di Serra San Bruno (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.977.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2111/M)**

**Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 26 giugno 1974, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.624.524.826, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2112/M)**

**Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1967/M)

**Autorizzazione al comune di Buseto Palizzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1974, il comune di Buseto Palizzolo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1968/M)

**Autorizzazione al comune di Osidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Osidda (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1969/M)

**Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973**

Con decreto ministeriale in data 20 giugno 1974, il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1977/M)

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

**Corso dei cambi del 5 luglio 1974 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 644,75 | 644,75 | 644 — | 644,75 | 645,50 | 644,75 | 644,60 | 644,75 | 644,75 | 644,75 |
| Dollaro canadese | 662,10 | 662,10 | 662,25 | 662,10 | 662,50 | 662,10 | 662,25 | 662,10 | 662,10 | 662,10 |
| Franco svizzero | 216,86 | 216,86 | 217 — | 216,86 | 216,50 | 216,75 | 216,78 | 216,86 | 216,86 | 216,86 |
| Corona danese | 108,90 | 108,90 | 108,60 | 108,90 | 108,30 | 108,90 | 108,70 | 108,90 | 108,90 | 108,90 |
| Corona norvegese | 119,45 | 119,45 | 119 — | 119,45 | 119,50 | 119,45 | 119,23 | 119,45 | 119,45 | 119,45 |
| Corona svedese | 147,20 | 147,20 | 147,25 | 147,20 | 148 — | 147,20 | 146,80 | 147,20 | 147,20 | 147,20 |
| Fiorino olandese | 242,95 | 242,95 | 243,30 | 242,95 | 243 — | 249,25 | 243,15 | 242,95 | 242,95 | 242,95 |
| Franco belga | 16,985 | 16,985 | 17,02 | 16,985 | 16,95 | 16,98 | 16,985 | 16,985 | 16,98 | 16,98 |
| Franco francese | 134,50 | 134,50 | 134,90 | 134,50 | 133,80 | 134,50 | 134,55 | 134,50 | 134,50 | 134,50 |
| Lira sterlina | 1540,50 | 1540,50 | 1543 — | 1540,50 | 1541 — | 1540,50 | 1540,20 | 1540,50 | 1540,50 | 1540,50 |
| Marco germanico | 253,14 | 253,14 | 253,30 | 253,14 | 253,30 | 253,10 | 253,15 | 253,14 | 253,14 | 253,14 |
| Scellino austriaco | 35,45 | 35,45 | 35,50 | 35,45 | 35,40 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 | 35,45 |
| Escudo portoghese | 25,79 | 25,79 | 25,93 | 25,79 | 25,80 | 25,75 | 25,80 | 25,79 | 25,79 | 25,79 |
| Peseta spagnola | 11,305 | 11,305 | 11,33 | 11,305 | 11,27 | 11,30 | 11,32 | 11,305 | 11,32 | 11,30 |
| Yen giapponese | 2,255 | 2,255 | 2,27 | 2,255 | 2,26 | 2,25 | 2,245 | 2,255 | 2,25 | 2,25 |

**Media dei titoli del 5 luglio 1974**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 83,100 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,675 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 82,425 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 86,025 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 85,725 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 83,175 |
| » 5 % (Beni esteri) | 83,025 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,950 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 84,125 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 86 — |
| » 6 % » » 1970-85 | 89,175 |
| » 6 % » » 1971-86 | 88,400 |
| » 6 % » » 1972-87 | 88,450 |

| | |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,30 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,325 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,45 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) | 95,725 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 94,450 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 87,375 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 85,550 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 88,650 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 87,525 |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 85,750 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 5 luglio 1974**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 644,675 |
| Dollaro canadese | 662,175 |
| Franco svizzero | 216,82 |
| Corona danese | 108,80 |
| Corona norvegese | 119,34 |
| Corona svedese | 147 — |
| Fiorino olandese | 243,05 |
| Franco belga | 16,985 |
| Franco francese | 134,525 |
| Lira sterlina | 1540,35 |
| Marco germanico | 253,145 |
| Scellino austriaco | 35,45 |
| Escudo portoghese | 25,795 |
| Peseta spagnola | 11,312 |
| Yen giapponese | 2,25 |

# MINISTERO DELLE FINANZE

**Prelievi applicabili dal 1° gennaio 1974 al 27 gennaio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) n. 3523/73 e n. 99/74.**

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dall'1-1-1974 al 15-1-1974 | dal 16-1-1974 al 27-1-1974 |
|---|---|---|---|---|
| 04.01 | | Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati: | | |
| | | A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%: | | |
| | | I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati: | | |
| | 04.01-111 | a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri | 8.712,30 | 8.603,82 |
| | 04.01-115 | b. altri . . . . . | 7.356,30 | 7.247,82 |
| | | II. altri: | | |
| | | a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.01-210<br>04.01-251 | 1. inferiore o uguale a 4% . . . . | 7.356,30 | 7.247,82 |
| | 04.01-255 | 2. superiore a 4% . . . | 9.478,44 | 9.315,72 |
| | | b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.01-310<br>04.01-351 | 1. inferiore o uguale a 4% . | 6.678,30 | 6.569,82 |
| | 04.01-355 | 2. superiore a 4% . . . . | 8.800,44 | 8.637,72 |
| | | B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.01-801 | I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . . . | 23.174,04 | 22.597,74 |
| | 04.01-803 | II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45% . | 49.019,40 | 47.799,00 |
| | 04.01-805 | III. superiore a 45% . . . . . . | 75.752,94 | 73.874,88 |
| 04.02 | | Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati: | | |
| | | A. senza aggiunta di zuccheri: | | |
| | 04.02-110 | I. siero di latte . . . . . . . . | 2.298,42 | 2.298,42 |
| | | II. latte e crema di latte, in polvere o granulati: | | |
| | | a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.02-210 | 1. inferiore o uguale a 1,5% . . . | 16.611,00 | 16.611,00 |
| | 04.02-230 | 2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% | 46.748,10 | 46.476,90 |
| | 04.02-271 | 3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% | 48.104,10 | 47.832,90 |
| | 04.02-275 | 4. superiore a 29% . . . . . . | 57.352,02 | 57.663,90 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.02-310 | 1. inferiore o uguale a 1,5% . | 12.543,00 | 12.543,00 |
| | 04.02-330 | 2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27% | 42.680,10 | 42.408,90 |
| | 04.02-371 | 3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29% | 44.036,10 | 43.764,90 |
| | 04.02-375 | 4. superiore a 29% . . . . | 53.284,02 | 53.595,90 |
| | | III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati: | | |
| | | a. in *scatole metalliche ermeticamente chiuse*, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%: | | |
| | 04.02-410 | 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9% | 10.834,44 | 10.834,44 |
| | 04.02-430 | 2. altri . . . | 14.624,46 | 14.624,46 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.02-471 | 1. inferiore o uguale a 45% . . . . | 49.019,40 | 47.799,00 |
| | 04.02-475 | 2. superiore a 45% . . . . . . | 75.752,94 | 73.874,88 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dall'1-1-1974 al 15-1-1974 | dal 16-1-1974 al 27-1-1974 |
|---|---|---|---|---|
| 04.02 (*segue*) | | B. con aggiunta di zuccheri: | | |
| | | I. latte e crema di latte, in polvere o granulati: | | |
| | | a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*a*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*b*): | | |
| | 04.02-501 | 1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % | 19.662,00 | 19.662,00 |
| | 04.02-503 | 2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 % | 22.374,00 | 22.374,00 |
| | 04.02-505 | 3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % | 24.408,00 | 24.408,00 |
| | 04.02-507 | 4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % | 25.764,00 | 25.764,00 |
| | | b. altri (*c*): | | |
| | | 1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.02-610 | aa. inferiore o uguale a 1,5 % | 125,43 per kg (*i*) | 125,43 per kg (*i*) |
| | 04.02-651 | bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 426,80 per kg (*i*) | 424,09 per kg (*i*) |
| | 04.02-655 | cc. superiore a 27 % . | 532,84 per kg (*i*) | 535,96 per kg (*i*) |
| | | 2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | 04.02-710 | aa. inferiore o uguale a 1,5 % | 125,43 per kg (*l*) | 125,43 per kg (*l*) |
| | 04.02-751 | bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % | 426,80 per kg (*l*) | 424,09 per kg (*l*) |
| | 04.02-755 | cc. superiore a 27 % . . | 532,84 per kg (*l*) | 535,96 per kg (*l*) |
| | | II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati: | | |
| | 04.02-800 | a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % | 20.441,70 | 20.441,70 |
| | | b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*c*): | | |
| | 04.02-901 | 1. inferiore o uguale a 45 % | 490,19 per kg (*l*) | 477,99 per kg (*l*) |
| | 04.02-905 | 2. superiore a 45 % . | 757,53 per kg (*l*) | 738,75 per kg (*l*) |
| 04.03 | | Burro: | | |
| | 04.03-100 | A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % | 89.123,10 | 86.912,82 |
| | 04.03-900 | B. altro . . | 108.730,86 | 106.032,42 |
| 04.04 | | Formaggi e latticini: | | |
| | | A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere: | | |
| | | I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*b*): | | |
| | | a. in forme standard (*d*) e di un valore franco frontiera (*e*), per 100 kg di peso netto: | | |
| | 04.04-111 | 1. uguale o superiore a 151,68 U.C. ed inferiore a 171,68 U.C. | 10.170,00 | 10.170,00 |
| | 04.04-113 | 2. uguale o superiore a 171,68 U.C. . . | 72.573,12 (*m*) | 72.573,12 (*m*) |
| | | b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte: | | |
| | | 1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto: | | |
| | 04.04-115 | aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 171,68 U.C. e inferiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto | 10.170,00 | 10.170,00 |
| | 04.04-117 | bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 199,68 U.C. per 100 kg di peso netto | 72.573,12 (*m*) | 72.573,12 (*m*) |
| | 04.04-119 | 2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 219,68 U.C. per 100 kg di peso netto | 72.573,12 (*m*) | 72.573,12 (*m*) |
| | **04.04-190** | **II. altri** . . . . . . . . . . . | **72.573,12** | **72.573,12** |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dall'1-1-1974 al 15-1-1974 | dal 16-1-1974 al 27-1-1974 |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 (*segue*) | 04.04-200 | B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*) | 62.877,72 (*n*) | 57.385,92 (*n*) |
| | 04.04-301<br>04.04-305 | C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere | 34.232,22 | 34.232,22 |
| | | D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere: | | |
| | | I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*): | | |
| | 04.04-401 | a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette | 20.340,00 | 20.340,00 |
| | 04.04-402 | b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante | 21.018,00 | 21.018,00 |
| | 04.04-403 | c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette | 23.730,00 | 23.730,00 |
| | | II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse: | | |
| | | a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca: | | |
| | 04.04-404 | 1. inferiore o uguale a 48 % . . . . . . | 59.982,66 | 59.874,18 |
| | 04.04-405 | 2. superiore a 48 % . . . . . . . . | 64.735,44 | 64.206,60 |
| | 04.04-407 | b. superiore a 36 % . . . . . . . . . . | 118.975,44 | 118.446,60 |
| | | E. altri: | | |
| | | I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa: | | |
| | 04.04-511<br>04.04-513<br>04.04-515 | a. inferiore o uguale a 47 % . . . . . . . | 62.877,72 | 57.385,92 |
| | | b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %: | | |
| | 04.04-600 | 1. Cheddar, Chester . . . . . . . . | 57.921,54 | 56.565,54 |
| | | 2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*): | | |
| | 04.04-711 | aa. inferiore o uguale a 48 % . . . . . | 60.938,64 (*o*) | 60.938,64 (*o*) |
| | 04.04-715 | bb. superiore a 48 % . . . . . . . | 60.938,64 (*p*) | 60.938,64 (*p*) |
| | 04.04-751 | 3. Kashkaval (*b*) . . . . . . . . . | 60.938,64 (*q*) | 60.938,64 (*q*) |
| | 04.04-755 | 4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*) | 60.938,64 (*q*) | 60.938,64 (*q*) |
| | 04.04-770<br>04.04-780 | 5. altri . . . . . . . . . . . . | 60.938,64 | 60.938,64 |
| | | c. superiore a 72 %: | | |
| | 04.04-820 | 1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g | 45.703,98 | 45.703,98 |
| | 04.04-860 | 2. altri . . . . . . . . . . . | 115.178,64 | 115.178,64 |
| | | II. non nominati: | | |
| | 04.04-911 | a. grattugiati o in polvere . . . . . . . | 62.877,72 | 57.385,92 |
| | 04.04-913<br>04.04-915<br>04.04-950<br>04.04-970 | b. altri . . . . . . . . . . . . . | 115.178,64 | 115.178,64 |
| 17.02 | | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: | | |
| | | A. lattosio e sciroppo di lattosio: | | |
| | 17.02-110 | I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro | 9.437,76 | 9.437,76 |
| | 17.02-190 | II. altri . . . . . . . . . . . . . | 9.437,76 | 9.437,76 |

| Numero della tariffa | Statistica codice | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | dall'1-1-1974 al 15-1-1974 | dal 16-1-1974 al 27-1-1974 |
|---|---|---|---|---|
| 17.05 | | Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione: | | |
| | 17.05-201<br>17.05-205 | A. lattosio e sciroppo di lattosio . . . . . . . | 9.437,76 | 9.437,76 |
| 23.07 | | Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali: | | |
| | | B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*): | | |
| | | I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio: | | |
| | | a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %: | | |
| | 23.07-302 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 % | 10.766,64 | 10.766,64 |
| | 23.07-303 | 4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 % | 13.648,14 | 13.648,14 |
| | | b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %: | | |
| | 23.07-306 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | 12.651,48 | 12.651,48 |
| | | c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %: | | |
| | 23.07-309 | 3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % | 10.170,00 | 10.170,00 |
| | 23.07-500 | II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari | 13.648,14 | 13.648,14 |

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

| | |
|---|---|
| Emmental . . . | da 60 kg a 130 kg inclusi; |
| Gruyére e Sbrinz | da 20 kg a 45 kg inclusi; |
| Bergkäse | da 20 kg a 60 kg inclusi; |
| Appenzell . | . da 6 kg a 8 kg inclusi. |

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
- — la denominazione del formaggio;
- — il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
- — l'imballatore responsabile;
- — il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
   - — contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g, oppure
   - — di un contenuto netto non superiore a 56 g;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;

3) in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
*A*) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
*B*) L. 4.068 (quattromilasessantotto);
*C*) L. 406,80 (quattrocentosei e ottanta centesimi).

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
*A*) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
*B*) L. 406,80 (quattrocentosei e ottanta centesimi).

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 5.085,00) per 100 kg, di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 35.967,90) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 73,05 U.C. (pari a L. 49.527,90) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 53,05 U.C. (pari a L. 35.967,90) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

**(4828)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

**Concorso pubblico, per esami, a sette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria nucleare.**

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, riservato a laureati in ingegneria nucleare.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria nucleare con relativa abilitazione di Stato.

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso deve essere stato conseguito presso una università della Repubblica;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) età non superiore ad anni 32.

Tale limite è elevato:

*a*) di due anni per i concorrenti coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovasi in servizio di ruolo e non di ruolo presso l'Associazione;

4) buona condotta civile e morale.

L'Associazione si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

5) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

6) godimento dei diritti politici;

7) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate, a pena di esclusione dal concorso stesso, all'Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale - Via Urbana n. 167 - 00184 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è consentito per l'inoltro delle stesse, alcun tramite nemmeno di pubbliche amministrazioni.

La data di presentazione delle domande prodotte a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'Associazione sulle domande stesse.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

*a*) il nome e cognome;

*b*) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nel punto terzo del precedente art. 2, sono tenuti, ai fini della ammissione al concorso, ad indicarli);

*c*) la residenza;

*d*) il possesso del diploma di laurea in ingegneria nucleare con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

*e*) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento;

*f*) il possesso della cittadinanza italiana;

*g*) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*h*) di non aver mai subito condanne penali, nè di avere procedimenti penali in corso.

In caso contrario il concorrente dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

*i*) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*l*) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

*m*) l'indirizzo comprensivo del numero di codice di avviamento postale al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni dell'indirizzo stesso.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Associazione stessa, nè per i casi di dispersione o ritardo di comunicazioni, dovuti ad inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, ovvero a mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda;

*n*) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Per i dipendenti dell'Associazione, è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata, con provvedimento del presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso, riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove d'esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove d'esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Al colloquio saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in una di esse. Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio, qualora abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalle disposizioni di legge in materia di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di venti giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova, i seguenti documenti:

*A*) per la precedenza:

invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quello di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

*B*) per la preferenza:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione; ovvero copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: decreto di concessione della pensione di guerra; ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra: documentazione come al n. 2);

4) mutilati ed invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione; ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati): attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio: certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142; ovvero dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra: originale o copia autenticata del brevetto; ovvero copia autenticata dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

12) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

13) figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra: uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati ed invalidi per servizio: uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) figli di mutilati ed invalidi del lavoro: uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela di candidato con lo invalido;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili di caduti di guerra:

*a*) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile di caduto di guerra;

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra: documentazione come al n. 17);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

*a*) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio attestante la condizione della concorrente; ovvero certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione):

20) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

*a*) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; ovvero dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

*b*) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione);

21) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

*a*) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

*b*) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a secondo dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione;

23) mutilati ed invalidi civili: verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) sordomuti: certificato d'iscrizione all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza di cui al punto A) dell'art. 7.

A parità di votazione complessiva saranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui al punto B) del citato art. 7.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'Associazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Ente.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego i candidati risultanti vincitori dovranno presentare o far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in ingegneria nucleare, od una copia autenticata del diploma originale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ovvero, il documento rilasciato dalla competente università in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;

c) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

g) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

h) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dal sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti o che sia idoneo all'impiego.

L'Associazione ha la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento dei requisiti dell'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione;

l) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, dichiarazione del comando da cui il candidato dipende (per i militari alle armi); ovvero per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

m) due fotografie formato tessera di cui una autenticata dal sindaco o da un notaio e l'altra firmata a tergo.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono esonerati dalla presentazione dei documenti, che risultino già in possesso dell'Associazione.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo.

Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Non potranno in nessun caso essere accolte domande di trasferimento dalla sede di prima assegnazione ad altra sede nei primi tre anni di servizio, salvo che ricorrano particolari esigenze connesse a situazioni di carenza di personale dello stesso ruolo nell'ambito della sede richiesta.

Art. 12.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore, presso l'Associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera direttiva.

Roma, addì 7 maggio 1974

*Il presidente*: PAVAN

PROGRAMMA D'ESAME

*I Prova scritta*:

Principali materiali impiegati per la costruzione di apparecchi a pressione con particolare riferimento a quelli utilizzati per componenti di impianti nucleari.

Effetti dell'irraggiamento sugli acciai.

Trattamenti termici degli acciai: scopi e modalità.

Caratteristiche meccaniche e tecnologiche degli acciai e relative determinazioni.

Comportamento a fatica, fenomeni di crepe e fenomeni di corrosione negli acciai.

Procedimenti impiegati per la costruzione di apparecchi a pressione (calandratura, fucinatura, ecc.).

Procedimenti di saldatura e relativi controlli distruttivi e non distruttivi.

Analisi dello stato di tensione in campo elastico in apparecchi a pressione. Tensioni membranali e flessionali. Tensione primaria, secondaria e di picco.

*II Prova scritta*:

Impianti nucleari di potenza. Reattori di tipo provato. Reattori convertitori avanzati. Reattori veloci autofertilizzanti.

Problemi relativi al progetto termoidraulico del nocciolo di reattori nucleari.

Problemi relativi al progetto ed all'esercizio dei principali componenti di una centrale elettronucleare (recipiente in pressione, generatori di vapore, pompe, valvole, ecc.).

Problemi posti dalla sicurezza degli impianti nucleari. Azioni atte a prevenire gli incidenti. Azioni atte a ridurre le conseguenze di un eventuale incidente.

Sovrasollecitazioni da valutarsi in fase di progetto delle componenti di un impianto nucleare, conseguenti a condizioni incidentali dell'impianto o al verificarsi di eventi naturali accidentali (sisma, tromba d'aria, alluvione, ecc.).

*Colloquio*:

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulle disposizioni riguardanti l'attività dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione con cenni sulle normative estere esistenti per apparecchi a pressione, con particolare riferimento a quelle per impianti nucleari.

Durante il colloquio dovrà essere dimostrata dal candidato una sufficiente conoscenza della lingua inglese.

*N.B.* — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sul programma nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Schema di domanda
(da inviarsi su carta bollata)

*Alla Associazione nazionale per il controllo della combustione - Servizio relazioni con il personale* - Via Urbana n. 167 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il (1) . . e residente in . . (provincia di . ) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a sette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

*a*) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria nucleare conseguito presso l'università . . . . in data . . . . . nonchè del certificato di abilitazione allo esercizio dell'attività professionale conseguito in data . . . . . . . . .;

*b*) di essere cittadino italiano;

*c*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (2);

*d*) di non aver mai subito condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso (3);

*e*) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari . . . . . . . .;

*f*) di aver/non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso, gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che l'Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . .
firma (4)

. . . . . .
(luogo e data)

(1) Coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Associazione è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. La firma potrà altresì essere autenticata dal funzionario dell'Associazione delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

**(5083)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 37 del 13 settembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 89, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con i decreti ministeriali 3 gennaio 1969 e 15 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 29 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 90, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

**(5436)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 37 del 13 settembre 1973, parte II, atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto ministeriale 2 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 81, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per *titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova* presso l'osservatorio astronomico di Trieste, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973, registro n. 13 Istruzione, foglio n. 82, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

**(5437)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei concorsi per il conferimento di posti gratuiti di studio nei convitti nazionali e negli istituti pubblici di educazione femminile.**

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione n. 49 del 6 dicembre 1973 sono stati pubblicati i decreti ministeriali relativi alla approvazione delle graduatorie dei concorsi, per il conferimento di posti gratuiti di studio, per l'anno scolastico 1973-74, banditi con decreti ministeriali 16 marzo 1973 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1973, n. 90 del 6 aprile 1973, n. 91 del 7 aprile 1973, n. 92 dell'8 aprile 1973 e n. 93 del 10 aprile 1973.

**(5396)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Sondrio**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Sondrio;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Sondrio, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Ioli dott. Giovanni | punti | 84,40 | su 132 |
| 2. Maiorano dott. Luciano | » | 78,04 | » |
| 3. Cantafio dott. Giuseppe | » | 74,50 | » |
| 4. Lopez dott. Ugo | » | 73,72 | » |
| 5. Bay dott. Pietro | » | 70,47 | » |
| 6. Maroni dott. Livio . | » | 69,77 | » |
| 7. Orlando Zon dott. Italo | » | 69,25 | » |
| 8. Repetti dott. Gino | » | 68,51 | » |
| 9. Mangiaterra dott. Giuseppe . | » | 68,50 | » |
| 10. Gerardi dott. Antonio | » | 68 — | » |
| 11. Sevieri dott. Enzo | » | 67,06 | » |
| 12. Dedoni dott. Livio | » | 67 — | » |
| 13. Boianelli dott. Fernando . | » | 66,97 | » |
| 14. Mattioni dott. Pietro | » | 66,50 | » |
| 15. Battista dott. Vitantonio | » | 61,77 | » |
| 16. Fargnoli dott. Pietro | » | 57,77 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1974

p. *Il Ministro*: Russo

**(5398)**

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Siracusa.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siracusa;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Siracusa, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Iozzia dott. Guglielmo . . . | punti | 84,18 | su 132 |
| 2. Tollis dott. Aldo . . . . . | » | 78,40 | » |
| 3. Scandaliato dott. Gaspare . . . | » | 76,63 | » |
| 4. Gioia dott. Giacomo . . . . | » | 73,47 | » |
| 5. Genovese dott. Giuseppe . . . | » | 72,04 | » |
| 6. Salzano dott. Antonio . . . . | » | 71,75 | » |
| 7. Mignone dott. Pasquale . . . | » | 71,34 | » |
| 8. Di Campo dott. Michele . . . | » | 71,02 | » |
| 9. Ventura dott. Arnaldo . . . . | » | 69,79 | » |
| 10. Baldacchino dott. Emanuele . . . | » | 68,35 | » |
| 11. Gerardi dott. Antonio . . . . | » | 66,85 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

p. *Il Ministro*: Russo

**(5399)**

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Teramo**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Teramo;

Visto il decreto ministeriale in data 10 giugno 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Teramo, nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. De Angelis dott. Vittorio . . . | punti | 79,25 | su 132 |
| 2. Leonardi dott. Aldo . . . . | » | 78,88 | » |
| 3. Maiorano dott. Luciano . . . . | » | 78,04 | » |
| 4. De Gregoriis dott. Bruno . . . | » | 76,50 | » |
| 5. Cantafio dott. Giuseppe . . . | » | 74,50 | » |
| 6. Lopez dott. Ugo . . . . . | » | 73,72 | » |
| 7. Compagnucci dott. Filippo . . . | » | 68,40 | » |
| 8. Gerardi dott. Antonio . . . | » | 68 — | » |
| 9. Sevieri dott. Enzo . . . . | » | 67,06 | » |
| 10. Dedoni dott. Livio . . . . | » | 67 — | » |
| 11. Repetti dott. Gino . . . . | » | 66,01 | » |
| 12. Boianelli dott. Fernando . . . | » | 65,97 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 giugno 1974

p. *Il Ministro*: Russo

**(5397)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 29 giugno 1961, n. 575;

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 1973, con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso, per titoli e per esami, per la nomina di sei guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visti i risultati degli esami ed i verbali redatti dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per la nomina di sei guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo, ruolo speciale, nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui al decreto interministeriale 8 maggio 1973 citato nelle premesse:

| | | |
|---|---|---|
| 1 Buonaccorsi Gianpiero | punti | 33,50 |
| 2. Nappi Natale Salvatore | » | 32,58 |
| 3. Persia Giuseppe | » | 32,40 |
| 4. Vella Gernando | » | 31,86 |
| 5. Infante Mario | » | 30,23 |
| 6. Bellini Sergio | » | 28,43 |

Art. 2.

I candidati di cui all'art. 1 sono dichiarati nell'ordine vincitori del suindicato concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1973

*Il Ministro per la difesa*
TANASSI

*Il Ministro per la marina mercantile*
PIERACCINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1974*
*Registro n. 6 Difesa, foglio n. 73*

(5435)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telegrafonico ».**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12 del 27 marzo 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 5 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1973, registro n. 86 Difesa, foglio n. 319, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « apparecchiatore telegrafonico » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(5162)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotoincisore a tratto o mezza tinta ».**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 12 del 27 marzo 1974, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 1° giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973, registro n. 78 Difesa, foglio n. 375, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotoincisore a tratto o mezza tinta » nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

(5165)

# MINISTERO DELLA SANITÀ

**Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1971-72.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Marletta Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Polizzi Francesco, ispettore generale medico, sede, è nominato presidente della commissione esaminatrice dello esame nazionale di primario di medicina generale, sessione anno 1971-72, che si terrà in Roma il giorno 7 gennaio 1974 in sostituzione del prof. Marletta Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1974*
*Registro n. 3 Sanità, foglio n. 75*

(5119)

**Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1971-72.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che il prof. Golinelli Giorgio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Pederzini Augusto, n. 535, primario dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale che si terrà in Roma il giorno 7 gennaio 1974 in sostituzione del prof. Golinelli Giorgio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1974

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 3 *aprile* 1974
*Registro n.* 3 *Sanità, foglio n.* 76

**(5120)**

**Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1971-72.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il 7 gennaio 1974 si sono svolte le prove scritte degli esami di cui sopra;
Vista la lettera in data 10 gennaio 1974 con la quale il dott. D'Ari Raffaele rinuncia all'incarico di segretario della commissione, poichè impossibilitato per motivi di servizio, a partecipare alle sedute relative alla correzione degli elaborati;
Ritenuto, pertanto, alla necessità di provvedere alla sostituzione del predetto segretario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. D'Agostino Michele, consigliere, sede, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale per la seduta relativa alla correzione degli elaborati in sostituzione del dottor D'Ari Raffaele, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1974

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *aprile* 1974
*Registro n.* 3 *Sanità, foglio n.* 109

**(5121)**

**Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale, sessione anno 1971-72.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1971-72, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1973, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;
Considerato che il prof. Chiaudano Margherita ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente la commissione predetta per motivi di servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il prof. Travaini Eugenio, n. 23, primario dell'ospedale civile di Legnano è nominato componente la commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale che si terrà in Roma il giorno 12 ottobre 1973 in sostituzione del prof. Chiaudano Margherita rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 ottobre 1973

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *aprile* 1974
*Registro n.* 3 *Sanità, foglio n.* 173

**(5130)**

# REGIONE PIEMONTE

**Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1973, n. 1953, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Novara al 30 novembre 1972;
Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1973, n. 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti risultati vincitori;
Viste le dichiarazioni di rinuncia dei candidati ai posti di medico condotto dei comuni di Villadossola, Novara, Gignese, Formazza, Sozzago, e dei consorzi medici di Gozzano, Bolzano Novarese, Briga Novarese e Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso e Gurro;
Tenute presenti le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, n. 88, concernente la delega della firma dei provvedimenti relativi ai concorsi dei sanitari condotti;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Antonioletti Renzo: condotta di Villadossola;
2) Pasini Mario: consorzio medico di Gozzano, Bolzano Novarese, Briga Novarese;
3) Faccenda Pier Angelo: condotta di Novara n. 4 (S. Gaudenzio, S. Martino ed Agognate);
4) De Costard de St. Leger Franco: condotta di Gignese;
5) Melano Gian Carlo: consorzio medico di Falmenta, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso e Gurro;
6) Di Virgilio Raffaello: condotta di Novara n. 2 (S. Eufemia, Bicocca, Olengo);
7) De Salvia Francesco: condotta di Formazza;
8) Salafrica Michele: condotta di Sozzago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio medico provinciale di Novara, della prefettura di Novara e dei comuni interessati.

Novara, addì 14 giugno 1974

*p.* Il presidente
*Il medico provinciale*: CATANIA

**(5290)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

**Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2177/G.II del 12 luglio 1973 col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 10 luglio 1973;

Visti i decreti n. 681 del 1° marzo 1974 e n. 1080 del 23 aprile 1974 relativi all'ammissione dei candidati al concorso;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso, come risulta dai verbali della commissione giudicatrice; nonchè la regolarità della graduatoria degli idonei formulata dalla commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto per Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa citato:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Galiotto Attilio | punti | 77,493 |
| 2. Cabianca Giorgio | » | 76,916 |
| 3 Bicego Attilio | » | 72,834 |
| 4. Gasparoni G. Luigi | » | 72,463 |
| 5. Giordano Liborio | » | 71,072 |
| 6. Ripoli Renzo | » | 70,005 |
| 7. Dovigo Luigi | » | 65,221 |
| 8. Brombin Luigi | » | 63 813 |
| 9. Foletto Aldo | » | 61,280 |
| 10. Racano Erasmo | » | 60,378 |
| 11. Zonin Gianfranco | » | 60,320 |
| 12. Boccini Bernardino | » | 60,284 |
| 13 Forlani Deolmino | » | 59,841 |
| 14. Mignola Agnello | » | 59,232 |
| 15. Ricciuti Antonio | » | 58,105 |
| 16. Xodo Pietro | » | 57,705 |
| 17. Bolzon Bortolo Cesare | » | 57,254 |
| 18. Celli Alessandro | » | 56,392 |
| 19. Lazzaretto Flavio | » | 56,153 |
| 20. Rodighiero Giovanni | » | 54,756 |
| 21 Zannini Gino | » | 53,068 |
| 22. Corrà Alberto | » | 51,560 |
| 23. Arpesella Antonio | » | 50,785 |
| 24. Urrata Cirino | » | 50,543 |
| 25. Amadori Antonio | » | 50,530 |
| 26. Gasparoni Augusto | » | 50,500 |
| 27. Scaranello Giovanni | » | 49,674 |
| 28. Florio Giovanni | » | 49,183 |
| 29. Consolaro Luigi | » | 49,000 |
| 30. Giovinazzo Girolamo | » | 42,500 |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 21 giugno 1974

*Il medico provinciale*: BONIFACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2619/G.II del 21 giugno 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza, bandito con decreto n. 2177/G.II in data 12 luglio 1973;

Tenuto conto dell'elenco delle sedi di condotta espresso in ordine preferenziale da ciascun candidato nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa e per le sedi di condotta a fianco di ognuno indicate, i seguenti candidati:

1) Galiotto Attilio: condotta medica di Piovene Rocchette (unica);
2) Cabianca Giorgio: condotta medica Vicenza 1ª;
3) Bicego Attilio: condotta medica Vicenza 2ª;
4) Gasparoni Gian Luigi: condotta medica Bolzano Vicentino;
5) Giordano Liborio: condotta medica Vicenza 4ª;
6) Ripoli Renzo: condotta medica di Enego (unica);
7) Dovigo Luigi: condotta medica di Montecchio Maggiore (2ª condotta);
8) Brombin Luigi: condotta medica di Sarcedo (unica);
9) Racano Erasmo: condotta medica di Camisano (1° reparto);
10) Zonin Gianfranco: condotta medica di Breganze (unica);
11) Boccini Bernardino: condotta medica di Castelgomberto (unica);
12) Mignola Agnello: consorzio medico Fara-Salcedo;
13) Ricciuti Antonio: consorzio medico Solagna-Campolongo;
14) Xodo Pietro: condotta medica di Valli del Pasubio;
15) Celli Alessandro: condotta medica di Brogliano (unica);
16) Lazzaretto Flavio: condotta medica di Roana (prima condotta);
17) Rodighiero Giovanni: condotta medica Agugliaro (unica);
18) Zannini Gino: condotta medica di S. Germano dei Berici (unica);
19) Corrà Alberto: condotta medica di Asigliano (unica);
20) Arpesella Antonio: condotta medica di Villaga (unica);
21) Amadori Antonio: condotta medica di Foza (unica);
22) Gasparoni Augusto: condotta medica di Rotzo (unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino della regione Veneto, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, di quest'ufficio e dei comuni interessati.

Vicenza, addì 21 giugno 1974

*Il medico provinciale*: BONIFACI

**(5376)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741810)